



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 67 del 13-08-2025

Oggetto: DISCIPLINA ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DI OGNI GENERE NEI PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE DI EMISSIONI SONORE DAL 13 AGOSTO 2025 AL 16 AGOSTO 2025

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE il Comune di Capo d'Orlando sostiene, promuove, valorizza e incentiva le attrattive del suo territorio, perseguendo l'interesse pubblico primario di qualificare l'offerta turistica integrata delle attività e delle iniziative che si svolgono nelle strutture balneari e del centro cittadino, quali elementi di caratterizzazione e di identificazione del marketing turistico locale;

CHE, più in particolare, nel corso della stagione balneare/estiva, l'offerta turistica e le attrattive proposte dai numerosi e qualificati esercizi di somministrazione pubblica presenti nel territorio comunale è arricchita, ormai stabilmente, da eventi e/o da manifestazioni musicali e/o culturali organizzate dai gestori delle stesse, al fine di fornire un'offerta turistica d'eccellenza e di promuovere il brand del territorio comunale per finalità turistiche, culturali e sociali;

CONSIDERATO che, in concomitanza con il periodo di Ferragosto, ed in particolare nelle giornate dal 13 al 16 agosto, si registra una significativa intensificazione delle attività turistiche e delle iniziative di intrattenimento, e che, al fine di limitare le trasferte notturne dei giovani e garantire una maggiore sicurezza urbana e sociale, appare opportuno autorizzare il prolungamento dell'orario di intrattenimento dei locali, in modo da rispondere in modo efficace alle esigenze della collettività e valorizzare ulteriormente l'offerta turistica locale;

VISTI in particolare:

- l'art. 659 c.p. ("Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone");
- il D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e le successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi");
- l'art. 54, 4 comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ("Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale"), in forza del quale "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. 18 aprile 2017 n. 48 ("Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città");
- il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la L. 26 ottobre 1995 n. 447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico");

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”);
- lo Statuto comunale;
- l’ordinanza n.56 del 18 luglio 2025, che qui si intende integralmente richiamata nella parte in cui non contrasta il presente provvedimento;

Per i motivi espressi in narrativa

ORDINA

Nei giorni dal 13 agosto 2025 al 16 agosto 2025, nel territorio del Comune di Capo d’Orlando, l’osservanza per l’emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgono attività all’aperto dell’orario **dalle ore 18,00 e sino alle ore 03,00 del giorno seguente.**

Resta fermo che l’emissione sonora dovrà in ogni caso rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, quanto disposto dal T.U.L.P.S. relativamente alle frequenze sonore consentite, al fine di garantire la tutela della quiete pubblica e il rispetto delle disposizioni in materia.

I gestori degli esercizi pubblici/commerciali dovranno essere in regola con la normativa di settore oggetto della presente ordinanza e dovranno usare ogni accorgimento utile a garantire collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e mantenere l’igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe agli esercizi di rispettiva competenza, garantendo, a fine serata, la pulizia dello spazio antistante i rispettivi esercizi;

Si precisa inoltre che, a far data dal 17 agosto 2025, torneranno in vigore gli orari originariamente stabiliti dall’ordinanza n.56 del 18 luglio 2025, le cui altre disposizioni rimangono efficaci anche per il periodo intercorrente dal 13 al 16 agosto 2025, e integralmente richiamate.

DISPONE

- di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line per 15 gg, nonché mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, Sezioni Amministrazione trasparente e Informazioni;
- di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza;

AVVISA

- che avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente ai sensi del c.p.a. o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Capo d’Orlando.
- Ai sensi dell’art. 7-bis D.L.vo n. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è fissata nella misura fissa pari a euro 450,00;

AVVISA altresì

- fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l’eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

- i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000 pari ad € 200.00;
- i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000 pari ad € 350.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 1 a 7 giorni;
- i medesimi trasgressori, dalla terza violazione all'interno dello stesso anno solare, saranno puniti con la sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000 pari ad € 500.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 a 15 giorni.
- Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia comunicata a:

- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Sant'Agata Militello;
- Polizia Municipale di Capo d'Orlando;

II SINDACO

F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal **13-08-2025** al **28-08-2025** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono